



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

La cessione dei beni “iper-ammortizzati”

L’ammissione al credito d’imposta R&S dei costi per materiali e forniture

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Gli indizi di abuso della direttiva “madre-figlia”

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’

L’inerenza all’attività di impresa dei beni strumentali

L’inerenza ai fini della detraibilità Iva

La riduzione del dazio all’importazione con certificati di origine presentati “a posteriori”

GIURISPRUDENZA DI MERITO

L’elusività della cessione frazionata del ramo d’azienda

La cessione dei beni “iper-ammortizzati”

Agenzia delle entrate – Circolare del 10 aprile 2019, n.8/E

L’Agenzia delle entrate, in tema di imposte sui redditi, e in particolare in materia di iper-ammortamento, di cui all’art.1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n.232, ha chiarito che:

- la cessione a titolo oneroso e la destinazione a strutture produttive situate all’estero del cespite agevolato, sono penalizzate, ai sensi dell’art.7, comma 2 del dl 12 luglio 2018, n.87, attraverso il recupero dell’agevolazione, in quanto, il bene perde l’originaria funzione a esso attribuita dalla norma agevolativa nel contesto aziendale, vanificando, di fatto, la finalità dell’incentivo;

nel caso in cui, la cessione del bene agevolato rientri nell’ambito di un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, non è vanificata la finalità sottesa alle disposizioni agevolative, in quanto, l’azienda mantiene, sotto il profilo tecnologico e digitale, sempre lo stesso livello qualitativo, continuando i beni agevolati, ad essere utilizzati come un complesso unitario, tecnologicamente trasformato, in coerenza con la *ratio* della norma agevolativa

[torna su](#)

L’ammissione al credito d’imposta R&S dei costi per materiali e forniture

Agenzia delle entrate – Circolare del 10 aprile 2019, n.8/E

L’Agenzia delle entrate, in tema di imposte sui redditi, e in particolare in materia di credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art.3, del dl 23 dicembre 2013, n.145, ha chiarito che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, rientrano tra le spese ammissibili per il calcolo del beneficio, ai sensi dell’art.1, comma 70 della legge 30 dicembre 2018, n.145, i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota. Pertanto, aggiunge l’Amministrazione finanziaria, ai fini del calcolo del beneficio, stante il principio di omogeneità dei dati da porre a raffronto e tenuto conto dell’inclusione, tra le voci rilevanti, anche delle spese per i materiali, il parametro storico dovrà essere ricalcolato aggiungendo i medesimi costi sostenuti nel triennio 2012-2014.

[torna su](#)

Gli indizi di abuso della direttiva “madre-figlia”

Corte di Giustizia – Sentenza del 26 febbraio 2019, causa C-116/16

La Corte di Giustizia, in tema di abuso del diritto, ha chiarito che, costituisce un indizio dell'esistenza di una costruzione volta a beneficiare indebitamente dell'esenzione prevista dalla direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, n.1990/435/CEE (cd. direttiva “madre-figlia”), che permette, in presenza dei requisiti di cui all'art.27-*bis* del dpr 29 settembre 1973, n.600, di non applicare la ritenuta in uscita sui dividendi erogati a soggetti residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, il fatto che i dividendi vengano ritrasferiti, integralmente o quasi, entro un breve lasso di tempo, dalla società percettrice a entità non rispondenti ai requisiti d'applicazione della direttiva n.119/435/CEE cit., perché non stabilite in alcuno stato membro, ovvero non costituite in alcuna delle forme contemplate dalla direttiva cit., o prive dello *status* di “società madre”.

[torna su](#)

L'inerenza all'attività di impresa dei beni strumentali

Corte di Cassazione – Ordinanza del 3 aprile 2019, n.9252

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ricordando preliminarmente che, il principio di inerenza, di cui all'art.109, comma 5 del Tuir, non integra un nesso utilitaristico tra costo e ricavo, bensì una correlazione tra costo e attività di impresa, anche potenzialmente capace di produrre reddito imponibile, ha chiarito che, il costo del bene strumentale, iscritto in bilancio e annualmente ammortizzabile nell'arco della propria vita utile, è inerente per l'intrinseca potenzialità produttiva del bene medesimo, anche quando, per un fattore fortuito, ne sia temporaneamente impedito l'utilizzo.

[torna su](#)

L'inerenza ai fini della detraibilità Iva

Corte di Cassazione – Ordinanza del 3 aprile 2019, n.9220

La Corte di Cassazione, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, ai fini della detraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive, ai sensi dell'art.4, comma 2, n.1) e dell'art.19 del Decreto Iva, occorre accertarne l'effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell'attività di impresa, potendo la detrazione dell'imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d'inizio effettivo dell'attività tipica.

[torna su](#)

La riduzione del dazio all'importazione con certificati di origine presentati "a posteriori"

Corte di Cassazione – Sentenza del 21 marzo 2019, n.7976

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito al diritto dell'importatore a ottenere la riduzione daziaria in base al certificato di origine preferenziale presentato successivamente all'importazione. In particolare, aggiunge la Suprema Corte, va riconosciuto il diritto dell'importatore ad effettuare una dichiarazione doganale con liquidazione a dazio pieno e richiedere a posteriori una revisione dell'accertamento, basata sull'ottenuto postumo certificato di origine preferenziale anche con data antecedente l'operazione di *import*, volta a ottenere il rimborso del dazio assolto in eccedenza.

[torna su](#)

L'elusività della cessione frazionata del ramo d'azienda

Commissione Tributaria Regionale di Roma – Sentenza del 15 aprile 2019, n.2346/1/2019

La Commissione Tributaria Regionale di Roma, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, configura abuso del diritto la cessione separata di un pacchetto azionario, parte integrante di un ramo di azienda, e dello stesso ramo d'azienda, al solo fine di poter beneficiare del regime di *participation exemption*, di cui all'art.87 del Tuir. Infatti, aggiunge la Commissione, la plusvalenza che emerge in sede di cessione d'azienda è unica e commisurata all'azienda, intesa nel suo complesso e, pertanto, non può essere frazionata in tante minusvalenze e plusvalenze allocabili ai beni che la compongono.

[torna su](#)

GIURISPRUDENZA
DI MERITO

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it